



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

Servizio Attività Produttive

Ordinanza n. 42

del 30 MAR. 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la comunicazione del Distributore Esclusivo di Zona – Ditta DI CANTO S.P.A. , unico soggetto autorizzato alla fornitura della stampa quotidiana e periodica , nella quale si portava a conoscenza di questo servizio che la S.V. non esercitava l'attività di rivendita giornali e riviste dal 26/08/2009 a seguito di richiesta di chiusura;

PRESO ATTO che la S.V. esercita l'attività di cui sopra in virtù di autorizzazione n°937 del 25/03/1993;

VISTO che , per quanto non previsto nella norma di riferimento individuata nel D. Lgs. 170 del 24/04/2001, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 114 del 31/03/1998 ed in particolare l'Art. 22 Comma 4 Lett. B che testualmente recita : “L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare.....b)sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno”;

VISTA la Comunicazione di Avviso di Avvio del Procedimento ai sensi dell'Art. 7 della legge n°241/90 , notificata in data 16/02/2011, nella quale si fissava il termine di giorni 30 per la chiusura del procedimento e di giorni 20 per la presentazione di controdeduzioni;

CONSIDERATO che alla data attuale non risultano presentate controdeduzioni avverso l'Avviso di Avvio del Procedimento;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'attività di vendita di giornali e riviste;

VISTA la Legge n°241/1990

VISTO il D. Lgs. 170 del 24/04/2001;

VISTO il D. Lgs. 114 del 31/03/1998;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi citati in premessa, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rivendita giornali e riviste n°937 del 25/03/1993 effettuata nei locali siti in Via Magna Graecia – Zona Archeologica -, rilasciata al Sig. CORNETTA ROBERTO, nato a Capaccio (SA) il 28/10/1966 ed ivi residente alla Via Magna Graecia **E' REVOCATA con effetto immediato.**

Ai sensi della legge n. 241/1990, si avverte che:

contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR, ovvero, ai sensi della legge n. 1034/1971, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale lì 30 MAR. 2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLAVIO TADDEO

Flavio Taddeo